

NOTAIO

Dr. FRANCESCO PIANU

Via Roma, 27 - 07100 Sassari - Tel/Fax. 079/239977

----- Allegato "A" al n. 6392 di Rep. e 3960 di Racc. -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

----- Art. 1 (Denominazione) -----

E' costituita una Società Cooperativa denominata "LE RAGAZZE TERRIBILI Società Cooperativa". -----

----- Art. 2 (Sede) -----

La Società ha sede legale nel Comune di Sassari. La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune e potranno, inoltre, essere istituite o sopresse sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici amministrativi, commerciali e di rappresentanza, in Italia ed all'estero con semplice decisione dell'Organo Amministrativo. La sede legale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero solo previa delibera dell'Assemblea straordinaria. -----

----- Art. 3 (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPO - OGGETTO -----

----- Art. 4 (Scopo) -----

La società cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato. -----


La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore, ma non anche distinto rapporto mutualistico di lavoro. -----

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualità. La cooperativa può operare anche con terzi. -----

La società cooperativa nasce come naturale prosecuzione dell'attività svolta dall'Associazione culturale "Le ragazze terribili" di cui ripropone finalità e iniziale composizione sociale. La società cooperativa si impegna così a ad assumersi gli oneri e i diritti maturati dall'Associazione culturale "Le ragazze terribili", alla quale idealmente subentra. -----

----- Art. 5 (Oggetto) -----

La società cooperativa ha per oggetto l'esercizio



istituti di Credito e da Società Finanziarie e da altri enti pubblici e privati ed ancora aderire ad associazioni, società cooperative e/o consorzi pubblici e privati aventi scopi analoghi al proprio. -----

La Cooperativa inoltre curerà la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale dei propri soci, usufruendo delle Normative Nazionali, Comunitarie e Regionali vigenti previste in materia e potrà dotarsi di tutti i mezzi e le strutture idonee al raggiungimento degli scopi sociali, compiendo tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, ipotecarie e fidejussorie, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali.

----- **TITOLO III** -----

----- **SOCI** -----

----- **Art. 6 (Soci ordinari)** -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: -----

- essere cittadini italiani; -----
- condividere gli scopi e le finalità della cooperativa. -----

I soci sono divisi in soci ordinari, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, e soci appartenenti alle categorie speciali di cui al seguente articolo 7. -----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

Fino a che il numero dei soci non risulti superiore a otto unità non potranno essere ammesse, quali soci, persone giuridiche. -----


----- **Art. 7 (Categoria speciale di soci)** -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -

Potranno essere ammessi alla categoria speciale coloro che in ragione dell'interesse, al fine di completare la loro formazione o all'inserimento dell'impresa, siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale, non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa



dell'attività di organizzazione di manifestazioni culturali ed in particolare, nell'ambito della predetta attività: -----

- 1) la promozione e l'organizzazione di festivals, rassegne, convegni, seminari e di quant'altro ritenuto necessario per la divulgazione di manifestazioni culturali di qualsiasi genere e specie; -----
- 2) la produzione, promozione e organizzazione di spettacoli in genere; -----
- 3) la fornitura di consulenza, assistenza e progettazione ad enti pubblici e/o privati, compagnie teatrali, gruppi musicali ed associazioni culturali in genere per l'organizzazione di eventi culturali e manifestazioni in genere; -----
- 4) l'organizzazione in proprio e per conto di terzi di incontri, seminari, corsi ed altre attività di formazione e aggiornamento; -----
- 5) la collaborazione e fornitura di servizi con Enti pubblici e privati interessati e con istituti, società, consorzi, e associazioni italiane o straniere nelle attività pertinenti l'oggetto sociale; -----
- 6) la realizzazione di produzioni editoriali, televisive, radiofoniche, cinematografiche e simili ed ancora la promozione di progetti finalizzati all'occupazione nei settori culturali, di spettacolo e turistici -----
- 7) attività di ufficio stampa e redazione di piani di comunicazione aziendale; -----
- 8) la realizzazione di studi, ricerche, indagini; -----
- 9) lo studio dei fenomeni e delle problematiche culturali, storiche, sociali, economiche e territoriali riguardanti: la Sardegna, l'Italia, l'Europa comunitaria e qualsiasi altra zona geografica quando i problemi trattati abbiano attinenza con la realtà culturale italiana; -----
- 10) la gestione di strutture e spazi rivolti all'organizzazione di eventi e manifestazioni con la possibilità di effettuare la somministrazione di bevande e alimenti al pubblico durante tali eventi e le manifestazioni;
- 11) la gestione e manutenzione di impianti turistico sportivi; -----
- 12) la gestione e noleggio di impianti e attrezzature per le attività culturali, di spettacolo e turistiche. -----
- 13) organizzazione di rinfreschi e servizi catering in occasione di concerti, convegni, mostre ed eventi culturali in genere. -----
- 14) Produzione, promozione e distribuzione di materiale audiovisivo. -----

Per il conseguimento, la crescita e l'espansione degli scopi sociali, la cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione delle attività sopra elencate, chiedere contribuzioni, anticipazioni, conferimenti e prestiti dai soci, mutui, fidi e sconti cambiari da



in contrasto con quella della Cooperativa; -----

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 32 e seguenti del presente statuto. -----

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo, con provvedimento motivato in caso di diniego. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di accoglimento o di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

----- **Art. 9 (Condizioni di ammissione)** -----

Dovrà esservi corrispondenza tra qualifica personale o professionale del socio ed attività esercitata dalla Cooperativa secondo i criteri che saranno stabiliti in apposito regolamento redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea ordinaria. -----

Il nuovo ammesso dovrà versare l'importo della quota sociale sottoscritta, consistente in una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale. -----

----- **Art. 10 (Obblighi del socio)** -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----


a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

----- **Art. 11 (Perdita della qualità di socio)** -----



decisione. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto: -----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. -----
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; -----
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi; -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. -----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti in base all'art. 6 del predetto statuto. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. -----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. -----

----- Art. 8 (Domanda di ammissione) -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando: -----

- a) cognome, nome, residenza, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e qualifica personale o professionale; -----
- b) l'indicazione dell'effettiva a svolta, delle condizioni professionali, delle specifiche competenze possedute; -----
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; -----
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. -----

----- Art. 12 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio : -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società con lettera raccomandata A.R. -----

Gli Amministratori devono esaminarla, ed entro 60 giorni dalla ricezione, devono constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere secondo le modalità previste dalla legge al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt., 32 e seguenti. -----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

----- Art. 13 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ; -----
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 10 (dieci) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei

pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 32 e seguenti nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

----- **Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)** -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ricevimento. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 32 e seguenti del presente statuto. -----


L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

----- **Art. 15 (Morte del socio)** -----

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e sempreché vi acconsentano. In caso contrario, gli eredi o legatari del defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio



apprezzamento con le modalità previste dall'art. 9. -----
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi
dell'art. 16. -----

----- **Art. 16 (Liquidazione)** -----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso
esclusivamente delle quote interamente liberate,
eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24,
comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base
del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del
rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo
e, comunque, in misura mai superiore all'importo
effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. ---

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera
raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno
dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui il rapporto
si scioglie. In mancanza di tale domanda le somme spettanti
ai soci uscenti o agli eredi legatari dei soci defunti
saranno devoluti alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci
che cessino di far parte della società rispondono verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due
anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono
verificati. -----

Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso
terzi per le obbligazioni assunte dalla società fino al
giorno in cui la cessazione dalla qualità di socio si è
verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono
responsabili gli eredi o legatari del socio defunto. -----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
del bilancio stesso . -----

----- **TITOLO IV** -----

----- **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** -----

----- **Art. 17 (Elementi costitutivi)** -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai
conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da
quote del valore nominale di E. 25,00 (venticinque). -----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui
all'art.19 e con il valore delle quote eventualmente non
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci
deceduti; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci ai sensi del precedente art.10. -----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei
soci e/o prevista per legge. -----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società . -----

----- **Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)** -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

----- **Art. 19 (Bilancio di esercizio)** -----

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. ----
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% come previsto dalla legge; -----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; -----
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per

distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. -----

----- **Art. 20 (Ristorni)** -----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. - L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----

- a. erogazione diretta; -----
- b. aumento della quota detenuta da ogni socio; -----

----- **TITOLO V** -----

----- **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI** -----

Art. 21 (Forme, tempi e luoghi di convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. -----
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. -----

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. -----

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da 1/5 (un quinto) dei Soci oppure dal Collegio Sindacale se nominato. -----

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano, inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni: -----

- a) l'elenco delle materie da trattare; -----
- b) luogo designato per l'adunanza; -----
- c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, e siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. -----

----- Art. 22 (Assemblea ordinaria) -----

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per: -----

- a) approvare il bilancio e la distribuzione degli utili; -----
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del Collegio Sindacale ed eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione; -----
- c) determinare la misura degli eventuali compensi da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci; qualora l'assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche sociali si intendono gratuite; -----
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni; -----
- e) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori; -----
- g) deliberare, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia. -----

----- Art. 23 (Assemblea straordinaria) -----

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza: -----

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori. ----

----- Art. 24 (Svolgimento dell'Assemblea) -----

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e siano in regola con i versamenti dovuti. -----

Ciascun Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. -----

In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. -----

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa. -----

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, scegliendolo anche tra i Soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato all'uopo. -----

E' possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione, secondo quanto

sarà indicato dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. In questi casi l'avviso suddetto deve contenere per esteso la deliberazione proposta. -----

----- **Art. 25 (Validità delle delibere)** -----

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti. -----

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato i Soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione. -----

----- **Art. 26 (Amministrazione)** -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. -----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

----- **Art. 27 (Compiti degli Amministratori)** -----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge alla decisione dei soci. -----

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Inoltre possono deliberare sull'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche. -----

----- **Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)** -----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le

volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. ----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -

----- **Art. 29 (Integrazione del Consiglio).** -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

----- **Art. 30 (Rappresentanza)** -----

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente se nominato, e in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. -----

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

----- **Art. 31 (Collegio sindacale)** -----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi

integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

----- **TITOLO VI** -----

----- **CONTROVERSIE** -----

----- **Art. 32 (Clausola arbitrale)** -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: ---

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci* e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversie la qualità di socio; -----
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; -----
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

----- **Art. 33 (Arbitri e procedimento)** -----

Gli Arbitri sono in numero di: -----

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad 100.000,00. Al fine della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----
- b) tre, per le altre controversie. -----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative. -----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03. -----

Gli arbitri decidono secondo diritto. -----

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003. -----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del

principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----

----- **Art. 34 (Esecuzione della decisione)** -----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----

----- **TITOLO VII** -----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

----- **Art. 35 (Scioglimento anticipato)** -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

----- **Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)** -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c); -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** -----

----- **Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)** -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

----- **Art. 38 (Regolamenti)** -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le

mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. -----

----- Art. 39 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

F.TO BARBARA VARGIU -----


F.TO IDA VARGIU -----

F.TO ROSSANA POLO -----

F.TO IMMACOLATA GABRIELLA SINI -----

F.TO FRANCESCO PIANU NOTARO -----

Copia conforme all'originale e suo.....
allegat. 2... registrato a Sassari in data
01/02/2005 al numero
per uso consuntivo delle Sege
Sassari, li 01 FEBBRAIO 2005



The image shows a handwritten signature in black ink, which is highly stylized and cursive. To the right of the signature is a circular official seal. The seal features a central five-pointed star and is surrounded by the text "CORTE DI CASSAZIONE" at the top and "SASSARI" at the bottom. The seal is stamped in a light grey or blue color.